

**COMUNE DI QUINGENTOLE**  
**Provincia di Mantova**

**DELIBERAZIONE N° 15**  
**del 24/04/2024**

**Prot. n° 2097**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2024.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1) PERLARI	Avv. Luca		X	
2) SCARDIGNO	Pantaleo			X
3) VISENTINI	Dr. Luca		X	
4) MANICARDI	Dr. Alberto		X	
5) SPADINI	Marco		X	
6) MARANGONI	Mauro		X	
7) SGARBI	Giuliano		X	
8) KAUR	Mandeep		X	
9) GRIGOLI	Rita		X	
10) GHIRARDI	Dr. Lorenzo		X	
11) RAFFALDI	Cristian			X
	<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **TESTONI dr. Alessio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERLARI Avv. Luca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. N° 15 del 24/04/2024

**PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
F.to TANCHELLA Rag. Marzia

---

In merito all'argomento il Cons. Ghirardi dichiara contrarietà alla previsione di porre a carico del PEF un prelievo destinato alla raccolta rifiuti in mare.

Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n. 147, Legge di stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge di stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738 sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

- L'art. 151, comma 1 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dl bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Dl Milleproroghe), convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, che prevede: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio” denominata MTR-2;

Viste le deliberazioni di ARERA:

- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Vista la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Visto in particolare l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025 (MTR2);

Evidenziato che, come sopra accennato, l’art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Preso atto che il versamento della TARI 2024 avverrà in due rate con scadenza il 30/06/2024 e 31/10/2024;

Considerato che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che ai fini de calcolo delle tariffe TARI vengono adottati i coefficienti di cui alle tabelle del suddetto D.P.R. 158/1999 riportati in parte dispositiva;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti integrato dei costi sostenuti dal Comune;

Atteso che anche il nuovo metodo tariffario MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”;

Ritenuto dunque, che anche con il MTR2 i parametri per la determinazione della TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Per l'anno 2024 il parametro considerato per il limite di crescita rispetto alle entrate tariffarie 2023 è pari al 4,72%;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2024, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, calcolato in funzione dei costi di esercizio del comune di Quingentole e quelli forniti dal gestore Mantova Ambiente, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2024-2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, e come validato dall'ETC, il quale espone un costo complessivo di Euro 171.710,00 al lordo del contributo del MIUR determinato in Euro 466,00 e pertanto il piano tariffario è determinato nell'importo complessivo di Euro 171.244,00;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle indicate in parte dispositiva al presente atto, che riporta, distinti per categoria, i coefficienti Ka, kb, kc e kd;

Ricordato che la delibera di approvazione delle tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall' art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Ritenuto di approvare le tariffe per l'anno 2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°==, contrari n°2 (Ghirardi, Grigoli), espressi nei modi e forme di legge;

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa narrativa;
- 2) Di approvare le tariffe TARI 2024, distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come specificate nel seguito così come i coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza;

### A) UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente attribuz. Parte fissa Ka	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	Coeff. parte variabile 1 Kb-Rd	Attrib. QUOTA PER (€/anno)	VARIABILE FAMIGLIA
1 componente	0,80	0,892014	0,82		48,059663
2 componenti	0,94	1,048117	1,42		83,225270
3 componenti	1,05	1,170769	2,01		117,804783
4 componente	1,14	1,271121	2,59		151,798204
5 componente	1,23	1,371472	3,16		185,205530
6 più componenti	1,30	1,449523	3,72		218,026763
7 garage e cantine non pertinenziali	0,80	0,892014	0,00		0,000000

### B) UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA VARIABILE	TARIFFA QUOTA VARIABILE 1
		KC	€/MQ	Kd-Rd	€/MQ
1	Musei, biblioteche	0,54	0,584491	4,39	0,692702
2	Cinematografi e teatri	0,40	0,437003	3,20	0,504931
3	Autorimesse	0,56	0,606341	4,55	0,717949
4	Campeggi	0,82	0,895856	6,73	1,061933
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,51	0,557179	4,16	0,656411
6	Autosaloni	0,51	0,557179	4,00	0,631164
7	Alberghi con ristorante	1,42	1,551360	11,65	1,838265
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,179908	8,88	1,401184
9	Case di riposo	1,13	1,229070	9,21	1,453255
10	Ospedali, case di cura e cliniche	1,18	1,289158	9,68	1,527417
11	Uffici e agenzie	1,30	1,414797	10,62	1,674951
12	Banche ed istituti di credito	0,58	0,633654	4,77	0,751874
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,40	1,529510	11,50	1,814597
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	1,60	1,748011	11,93	1,882447
15	Negozi particolari quali filatelia	0,72	0,781143	5,87	0,925444
16	Banchi del mercato beni durevoli	1,44	1,567748	11,74	1,852466
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,45	1,584135	11,50	1,814597
18	Attività artigianali tipo botteghe:	0,82	0,895856	6,76	1,066667

	<b>falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>				
19	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie</b>	1,09	1,190833	8,95	1,412229
21	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari</b>	0,70	0,764755	4,60	0,725839
22	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	3,90	4,260777	45,00	7,100595
23	<b>Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie</b>	6,24	6,817244	51,17	8,073377
24	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	3,96	4,326328	32,44	5,118740
25	<b>Supermercati generi alimentari</b>	2,39	2,611092	19,61	3,094282
26	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq.</b>	1,54	1,682461	12,60	1,988167
27	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>	7,17	7,833275	58,76	9,271799
28	<b>Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio</b>	2,30	2,512766	18,15	2,863907
29	<b>Banchi di mercati generi alimentari</b>	5,21	5,691961	42,74	6,743987
30	<b>Discoteche, night club e sale giochi</b>	1,04	1,136207	8,56	1,350691
31	<b>Scuole pubbl. e priv. Edifici comunali, luoghi accessori al culto</b>	0,40	0,437003	3,28	0,517554
32	<b>Magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	0,56	0,606341	4,55	0,717949
33	<b>Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria</b>	0,56	0,606341	4,55	0,717949
34	<b>Magaz. Sfitti/inutilizzati con serv. Allacciati e/o mobilio, parcheggi coperti</b>	0,28	0,303171	2,28	0,358975
35	<b>Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso</b>	0,38	0,415153	3,50	0,552269
36	<b>Distributori carburante con o senza area vendita prodotti</b>	0,82	0,895856	6,73	1,061933
37	<b>Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti</b>	0,82	0,895856	6,73	1,061933
38	<b>Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso</b>	0,82	0,895856	6,73	1,061933
39	<b>Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica ecc.) attiv. Sportiva all'aperto</b>	0,82	0,895856	6,73	1,061933
40	<b>Esposizioni beni durevoli (mobili, arredi giardino e simili)</b>	0,43	0,464315	3,52	0,555424
41	<b>Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"</b>	1,00	1,092507	10,00	1,577910
42	<b>Agriturismo con pernottamento e ristorazione</b>	0,99	1,085952	8,16	1,286786
43	<b>Agriturismo con solo pernottamento</b>	0,76	0,825935	6,22	0,980829
44	<b>Convitti, conventi, caserme e carceri</b>	1,13	1,229070	9,21	1,453255
45	<b>Studi professionali tecnici</b>	0,61	0,666429	5,03	0,793689
46	<b>Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi</b>	1,30	1,414797	10,62	1,674951
47	<b>Sede di partito, associazione</b>	1,07	1,168982	8,78	1,385405

	<b>sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive</b>				
48	<b>Uffici e caselli autostradali</b>	1,30	1,414797	10,62	1,674951
49	<b>Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici</b>	0,93	1,010569	7,62	1,202367
50	<b>Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria</b>	1,03	1,125282	8,48	1,338068
51	<b>Gommista</b>	1,25	1,365634	10,25	1,617358
53	<b>Attività artigianali con capannoni produzione alimentari</b>	0,84	0,917706	5,60	0,883630
54	<b>Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)</b>	2,77	3,028429	22,71	3,583118
55	<b>Fast Food</b>	6,24	6,817244	51,17	8,073377
56	<b>Laboratorio e negozi pane e pasta</b>	2,39	2,611092	19,61	3,094282
57	<b>Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie</b>	2,39	2,611092	19,61	3,094282
58	<b>Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati</b>	2,39	2,611092	19,61	3,094282
59	<b>Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterno</b>	1,61	1,758936	12,71	2,004735
60	<b>Pizza al taglio</b>	9,23	10,083840	75,66	11,938467
61	<b>Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vendita ingrosso generi misti</b>	1,61	1,758936	12,71	2,004735
90	<b>Strutture non alberghiere di cui alla L.R. 27/2015</b>	0,76	0,825935	6,22	0,980829

- 3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal PEF per l'annualità 2024;
- 4) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nell'aliquota del 5%;
- 5) Di dare atto che, come previsto dalla deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in Euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - a) Componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
  - b) Componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno;

Tali component perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separate evidenze;
- 6) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
- 7) Di dare atto che il versamento della TARI 2024 avverrà in due rate con scadenza il 30/06/2024 e il 31/10/2024;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle



modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente  
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TESTONI dr. Alessio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)**

Pubbl. n° 176

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 04/05/2024  
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo  
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°  
267;

Il Segretario Comunale  
F.to TESTONI dr. Alessio



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ATTESTA**

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il .....  
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°  
267.

Il Segretario Comunale  
F.to TESTONI dr. Alessio

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato  
F.to Angela Borghi